# PROVINCIA DI VICENZA

*Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243*

## DETERMINAZIONE N° 438 DEL 21/05/2018

**Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTO MOBILE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI COMPOSTO DA BENNA FRANTOIO ED ESCAVATORE.**
**DITTA: EDILTIEMME DI TECCHIO LUCA**
**SEDE LEGALE: VIA RIO CAMPAROLO, 12 – COMUNE DI LONIGO (VI)**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso** che la ditta Ediltiemme di Tecchio Luca, avente sede legale in comune di Lonigo, Via Rio Camparolo, 12 (Codice Fiscale - numero di annotazione al Registro Imprese di Vicenza: TCCLCU75L10C890M – REA VI-362735) con nota del 26/02/2018, acquisita agli atti di questa Amministrazione in pari data con protocollo n. 12854 e successive integrazioni del 20/03/2018, prot. n. 18898, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile di smaltimento/recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**Considerato** che l'art. 16 della L.R. 16/08/2007, che reca modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", individua nella Provincia l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006.

**Preso atto** che con D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008 la Regione Veneto ha approvato i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente".

**Dato atto** che con comunicazione del 27/03/2018, prot. n. 20416 è stato avviato il procedimento autorizzativo con richiesta di presentazione di eventuali osservazioni/indicazioni rivolta agli enti coinvolti nel procedimento e che, nel periodo indicato, non sono pervenute comunicazioni di merito.

**Visto** il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che "Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..".

**Visto** il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.

**Viste** le Leggi Regionali 21.01.2000, n. 3 e 16/04/1985 n. 33 e s.m.i.

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2166 del 11.07.2006.

**Visti** l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.

**Visto** che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dalla leggere regionale n. 3/2000 che è di giorni 90.

**Visti** gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Richiamata** la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020.

**Visto** che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019.

**DETERMINA**

1. Che la ditta Ediltiemme di Tecchio Luca con sede legale Via Rio Camparolo, 12 – Comune di Lonigo (VI) Codice Fiscale - numero di annotazione al Registro Imprese di Vicenza: TCCLCU75L10C890M - REA VI-362735 - è autorizzata all'esercizio dell'impianto mobile:

| **Tipo impianto** | **Modello** | **Produttore** | **Matricola** | **Potenzialità max.** |
|---|---|---|---|---|
| Benna frantoio mobile | VTN Europe FB 300 | VTN Europe S.p.A. Pojana Maggiore (VI) | 50010178 | 18 t/ora |

   nelle condizioni tecniche e gestionali di cui alla documentazione agli atti del Settore Ambiente.
2. Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzazione all'esercizio e sulla base delle disposizioni previste dall'Allegato A alla DGRV n. 499 del 04/03/2008 e ha **validità fino al 16/05/2023**

**FA OBBLIGO**

Alla ditta Ediltiemme di Tecchio Luca di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Nell'impianto potranno essere conferite esclusivamente i codici CER, con le relative, specifiche operazioni, di seguito riportate:

| CODICE C.E.R. | DESCRIZIONE | OPERAZIONE | CODIFICA DEL MATERIALE IN USCITA |
|---|---|---|---|
| 170101 | Cemento | R5 | Materie prime secondarie per l'edilizia conformi alle specifiche di cui al punto 7.1. del DM 05.02.1998con caratteristiche conformi all'allegato 'C' alla Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005. |
| 170102 | Mattoni | | |
| 170103 | Mattonelle e ceramiche | | |
| 170107 | Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di alla voce 170106 | | |

2. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "*Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, art. 208, punto 15 - Autorizzazione Provincia di Vicenza*" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di rilascio.

3. Per quanto attiene all’attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione previsti dalla vigente normativa.
4. Per ogni campagna di attività da condurre nell’ambito della Regione Veneto, dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, punto 15, D.Lgs. n° 152/2006), la documentazione di impatto acustico, indicando l’orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente.
5. Nell'esercizio degli impianti, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti.
6. Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.

**AVVERTE CHE**

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività di recupero in Regione Veneto la Società deve inviare alla Provincia, al Comune e all’A.R.P.A.V. competenti per territorio, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. *i*), della L.R. n° 3/2000, almeno sessanta giorni prima dell’installazione dell’impianto, la comunicazione prevista dall’art. 208, punto 15, del D.Lgs. n° 152/2006 e redatta con i contenuti previsti dalla D.G.R.V. 499/2008, allegando alla stessa copia della presente autorizzazione.

L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, da effettuarsi nella Regione Veneto, dovrà essere presentata alla Provincia competente per territorio la relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 22, c. 4, della L.R. n° 3/2000.

La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Società. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.

Per lo svolgimento delle attività, per ogni singolo impianto mobile, dovrà essere attivata una polizza assicurativa di responsabilità civile da inquinamento come previsto dalla D.G.R. Veneto n° 499 del 2008.

In caso di inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, la stessa sarà sospesa, previa diffida, ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**INFORMA CHE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco *pro tempore* del Comune di Lonigo, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V.

Vicenza, 21/05/2018

**Sottoscritta dal Dirigente**
**(MACCHIA ANGELO)**
**con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI*